

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sottoposta alla propria approvazione;

PREMESSO che:

- ❑ con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 101, in data 7.10.1997, fu approvato il piano regolatore generale (P.R.G.) comunale, entrato in vigore il 6.2.1998 con la pubblicazione sul B.U.R.A. del relativo atto deliberativo;
- ❑ i comparti della previgente sottozona "E4 - Turistica alberghiera e di attrezzature di servizio alla zona balneare", di cui al relativo piano particolareggiato, nei quali era prevista la realizzazione di strutture alberghiere con l'obbligo della cessione gratuita del 50% della superficie territoriale per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, furono inclusi dal predetto strumento urbanistico generale negli isolati 20, 21 e 22 della zona "E1 - Consolidamento e riqualificazione delle strutture ricettive esistenti", attuabili in base al piano particolareggiato della ex sottozona "E4";
- ❑ i soggetti attuatori non hanno mai formalizzato la suddetta prevista cessione delle aree per opere di urbanizzazione, come disposto dai piani urbanistici di riferimento;
- ❑ il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 75 del 30.6.2006, approvò definitivamente una variante al P.R.G. che includeva variazioni specifiche all'allora P.R.G. vigente, finalizzate all'attuazione di accordi transattivi e alla ridefinizione di alcune problematiche sopravvenute nell'ambito del territorio comunale;
- ❑ per salvaguardare e vincolare il patrimonio alberghiero presente nella fascia litoranea ed impedirne la trasformazione in strutture residenziali di tipo ordinario e/o turistico, con la richiamata variante fu integrato il capo 2.6 delle N.T.A. con l'aggiunta dell'art. 2.6.6, denominato "E5 - Disciplina delle attività ricettive esistenti aventi destinazione alberghiera", e conseguentemente fu effettuata l'individuazione cartografica delle aree appartenenti alla nuova zona "E5", riguardante alberghi, hotel, pensioni e locande esistenti nella fascia litoranea compresa tra la S.S. 16 ed il mare;
- ❑ la nuova zona E5, istituita con la suddetta variante, comprendeva anche le aree site all'interno del P.P. ex sottozona "E4", ma ometteva di confermare il previgente obbligo di cessione di aree per opere di urbanizzazione, in considerazione che a tale obbligo i soggetti attuatori ancora non provvedevano;
- ❑ la variante generale al P.R.G., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.2.2013, confermava integralmente le previsioni della nuova zona "E5", di cui all'atto consiliare n. 75/2006;

CONSIDERATO che l'omissione della conferma dell'obbligo della cessione delle aree per urbanizzazioni nell'ambito del perimetro del P.P. ex sottozona "E4" rappresenta un grave danno per la collettività, nonché un'importante alterazione della dotazione di standards previsti nelle diverse pianificazioni generali e/o attuative;

CONSTATATO che, pertanto, è stato dato mandato all'Area Servizi alla Città ed al Territorio di predisporre variante specifica al P.R.G. vigente, finalizzata alla regolarizzazione delle situazioni sopraesposte;

ESAMINATA la predetta proposta di variante specifica al P.R.G. vigente, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, costituita da: elaborato contenente relazione, proposta modifica N.T.A. e n. 5 tavole grafiche;

ACCERTATO che, detta variante specifica al P.R.G. vigente, non contrasta con la pianificazione territoriale sovraordinata (P.R.P. e P.T.P.), come si evince dal parere del Dirigente dell'Area competente, nell'allegata certificazione;

DATO ATTO che il parere del competente Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo, di cui all'art. 89 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (ex art. 13 legge n. 64 del 2.2.1974), è stato acquisito in sede di pianificazione urbanistica generale (variante generale al P.R.G.);

VERIFICATO che, nel caso in esame, poiché siamo in presenza di modifiche relative alle sole aree di cessione, che non producono impatti significativi sull'ambiente, non necessita effettuare la valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che, ai fini della microzonazione sismica, le aree interessate dalla variante ricadono in zona LI, potenzialmente liquefacibile;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 35, comma 5, della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., preliminarmente all'adozione della presente variante specifica o contestualmente ad essa, il Consiglio Comunale deve accertare la consistenza delle proprietà immobiliari, situate nel territorio comunale, limitatamente ai soli immobili oggetto di variante, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dai registri immobiliari ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati;

RILEVATO che la proposta di deliberazione e relativo allegato tecnico sono stati preventivamente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova, ai sensi dell'art. 39, comma 1, D.Lgs. 14.3.2013, n. 33;

RITENUTO di poter adottare, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., la variante specifica al P.R.G. vigente, relativa alle aree in zona E5, comprese nel perimetro del P.P. ex sottozona "E4";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la validità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio, a norma degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Dirigente di Ragioneria, a norma degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI la L.R. n. 18 del 12.4.1983 e ss.mm.ii, il vigente D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., nonché lo statuto comunale in vigore;

Con voti _____ su consiglieri presenti e votanti n. _____ ;

DELIBERA

- 1) la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) accertare, ai sensi dell'art. 35, comma 5, della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., preliminarmente all'adozione della variante specifica al P.R.G., limitatamente ai soli immobili interessati dalla stessa, la consistenza patrimoniale dei consiglieri comunali, dei loro coniugi e degli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risulta dalle apposite dichiarazioni rese dagli interessati, che vengono

conservate presso il Settore Pianificazione Urbanistica;

- 3) dare atto che la presente variante specifica al P.R.G. vigente è conforme sia al Piano Regionale Paesistico (P.R.P.), sia al Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), come si evince dal parere di non contrasto, espresso del Dirigente dell'Area competente, nell'apposita certificazione, che allegata alla presente delibera, sotto la lett. A), ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) adottare, ai sensi del vigente art. 10 della L.R. 18/1983, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la variante specifica al P.R.G. vigente, relativa alle aree in zona E5, comprese nel perimetro del P.P. ex sottozona "E4", redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, costituita da: a firma dell'ing. Maria Angela Mastropietro, Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio, costituita da:
 - elaborato contenente relazione, proposta modifica N.T.A. e n. 5 tavole grafiche;;che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allega e viene conservato, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica;
- 5) specificare che la proposta di deliberazione e relativo allegato tecnico sono stati preventivamente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
- 6) demandare al Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio l'espletamento di tutti gli atti necessari e conseguenti all'assunzione del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;

Con voti _____ su consiglieri presenti e votanti n. _____ ;

DELIBERA

rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.